

**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
**Provincia di Cagliari**

Regolamento

**PER L'USO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(art. 21 Legge Regionale n. 17 del 17.5.99)

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. **55** del **19 ottobre 2006**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 17 del 17.5.1999, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive, assegnabile dall'Amministrazione Comunale anche per attività formative, amatoriali, ludiche, ricreative, sociali e culturali;
  - b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica formativa, amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
  - c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
  - e) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato attraverso un atto negoziale;
3. Al fine di rendere vantaggiosa la pratica sportiva, con particolare riferimento alle fasce giovanili di età, agli anziani, ai disabili e agli individui in condizioni socioeconomiche svantaggiate, la conduzione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
4. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

## **Art. 2**

### **Uso e classificazione degli impianti**

1. Il Comune di Villasimius concede l'uso degli impianti sportivi comunali per l'esercizio di attività sportive, formative, amatoriali, ludiche, ricreative, sociali e culturali.
2. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle associazioni e società sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Federazioni CONI, dei CAS e degli enti di promozione sportiva, delle società e cooperative di servizi, dei singoli cittadini organizzati o meno in gruppi informali. L'utilizzo è inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
3. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere sono classificati come segue:
  - a) Impianti coperti:
    - Palestra dell'Istituto Comprensivo Statale, Via Mazzini;
  - b) Impianti scoperti:
    - n. 1 campo di calcio in erba, in località Is Casas;
    - n. 2 campi di calcetto in superficie sintetica, in località Is Casas;
    - n. 1 spazio attrezzato, in località Is Casas;
    - n. 1 campo di calcetto in superficie sintetica, in località Cordolino Blu;
    - n. 1 campo da tennis, in località Cordolino Blu;
4. L'individuazione di nuovi impianti o la riclassificazione di impianti esistenti è deliberata dal Consiglio Comunale.

## **Art. 3**

### **Gestione degli impianti**

1. Gli impianti sportivi comunali e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.
2. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e in particolare attraverso:

- a) gestione diretta per tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici;
- b) gestione convenzionata per tutti gli impianti affidati totalmente in gestione ad associazioni, società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle associazioni sportive, mediante apposite convenzioni.
3. La gestione degli impianti sportivi può avvenire altresì tramite concessione a società di servizi o a cooperative, individuate mediante una gara pubblica in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.

#### **Art. 4**

##### **Quadro delle competenze**

1. Per consentire il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
- a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
  - approva gli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni degli impianti sportivi;
  - stabilisce la tipologia gestionale degli impianti sportivi diversa da quella diretta;
  - nomina la Commissione Comunale allo Sport, che svolge funzioni di controllo e di verifica periodica sulla correttezza dell'uso e sull'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.
- b) La Giunta Comunale, a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale e sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
  - determina e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e in particolare più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
  - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) I responsabili dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale, secondo le proprie specifiche pertinenze, garantiscono tutti gli adempimenti di natura gestionale determinati dalla legge per tali figure.

#### **Art 5**

##### **Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti da parte di soggetti diversi dal gestore**

1. L'assegnazione, il diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le gare, le manifestazioni e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

#### **Art. 6**

##### **Gestione diretta**

1. Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale, le società, associazioni, gruppi sportivi e cittadini che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere la concessione in uso dovranno presentare richiesta in carta semplice all'Assessorato Comunale allo Sport secondo le forme e le modalità di cui all'art. 15.

#### **Art. 7**

##### **Criteri per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori**

1. Per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti criteri di priorità decrescente:
- a) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI operanti nel territorio con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della Federazione provinciale di appartenenza o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;

- b) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI operanti nel territorio con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI;
  - c) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI operanti nel territorio con attività federale non identificata in regolari campionati;
  - d) le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di Lega;
  - e) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI operanti nel territorio con attività agonistica federale, che abbiano in gestione un impianto sportivo comunale specifico;
  - f) tutte le realtà associative senza fini di lucro iscritte all'Albo previsto dall'art. 10 della L.R. 17.5.99 n. 17, non già identificate alle lettere a), b), c), d), e) che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
  - g) privati o gruppi non costituiti in società o associazione.
2. Nel caso di richieste concorrenti di associazioni, società o gruppi sportivi rientranti nello stesso criterio di priorità la scelta del concessionario tiene conto dei seguenti ulteriori criteri di priorità decrescente:
- a) attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
  - b) anni di attività;
  - c) livelli dei campionati a cui partecipa il soggetto richiedente;
  - d) risultati agonistici conseguiti;
  - e) numero degli atleti tesserati.
3. Nel caso di richieste concorrenti che presentino una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza del soggetto richiedente nel territorio comunale.
4. Nel caso di richieste concorrenti provenienti da associazioni, società o gruppi non residenti che presentino una pari valutazione costituisce criterio di priorità l'ordine di arrivo delle richieste al Protocollo dell'Ente.
5. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste presentate dai soggetti di cui ai commi precedenti sarà comunicato ai richiedenti con le relative motivazioni.

## **Art. 8**

### **Pianificazione attività**

1. Nel caso in cui più associazioni, società, gruppi sportivi o cittadini facciano richiesta d'uso dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'impianto a più soggetti, specificando nel regolamento generale d'uso dell'impianto o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti utilizzatori.
2. Le attività sportive hanno precedenza sulle altre manifestazioni. Le gare hanno di norma precedenza sugli allenamenti.

## **Art. 9**

### **Finalità della concessione**

1. Gli impianti possono essere dati in uso per:
  - a) manifestazioni sportive;
  - b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
  - c) manifestazioni di carattere diverso, tra cui spettacoli, convegni, congressi e mostre.
2. Le manifestazioni di cui alla lettera c) del comma precedente potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti alle lettere a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 10**

### **Tariffe**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti dalla Giunta Comunale, a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale, nel provvedimento di approvazione del tariffario. L'utente contribuisce alle spese della gestione del servizio e manutenzione con una tariffa articolata di partecipazione.

2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale e su un quadro di spese generali relative all'impianto rimesso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario.
3. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola per i propri gruppi sportivi sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuto un importo aggiuntivo quantificato sull'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive è dovuto un ulteriore importo aggiuntivo sul predetto incasso.
5. Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune la Giunta Comunale, a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale, potrà concedere gratuitamente l'uso degli impianti.

#### **Art. 11**

##### **Diffusione televisiva, radiofonica e telematica**

1. Ogni diffusione televisiva, radiofonica o telematica di attività, eventi o manifestazioni organizzate negli impianti sportivi deve essere preventivamente autorizzata.
2. Nel caso in cui le attività, gli eventi o le manifestazioni siano oggetto di diffusione televisiva, radiofonica o telematica ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale potrà maggiorare, previo atto della Giunta Comunale e a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale, le quote previste nel tariffario.

#### **Art. 12**

##### **Mancato accoglimento delle richieste d'uso**

1. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste d'uso presentate dai soggetti interessati sarà comunicato ai richiedenti con le relative motivazioni.

#### **Art. 13**

##### **Convenzioni**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale rilasci la concessione in gestione, la stessa dovrà essere perfezionata da convenzione la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.
2. La convenzione ha la durata massima di 3 anni.

#### **Art. 14**

##### **Uso pubblico e sociale degli impianti**

1. Per gli impianti affidati in gestione sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico e sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale n. 17 del 17.5.1999.
2. Per uso pubblico e sociale dell'impianto si intende l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale o del gestore concessionario di consentire una fruizione agevolata degli impianti alle fasce giovanili di età, agli anziani, ai disabili, agli individui in condizioni socioeconomiche svantaggiate.
3. La fruizione di cui al comma precedente è estesa alle associazioni del volontariato operanti nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse alla propria attività.

## **Art. 15**

### **Concessione d'uso**

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione d'uso, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta alle norme che regolano la materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
2. Le associazioni, società o gruppi sportivi che intendano ottenere la concessione d'uso per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno dovranno formulare richiesta in carta semplice all'Assessorato Comunale allo Sport entro il 30 giugno in riferimento alla stagione successiva, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante le attività da svolgersi ed un calendario di massima delle attività comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno, unendo alla domanda:
  - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) nominativi e dati dei componenti il direttivo, da trasmettere all'Amministrazione Comunale ogni qualvolta intervengano modifiche sullo stesso;
  - c) un elaborato indicante la programmazione, il genere di attività svolta, l'attività da svolgersi ed un calendario di massima dell'attività comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno;
  - d) copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la sicurezza dell'impianto a tutela degli atleti e del pubblico;
  - e) elenco delle attrezzature e dei materiali propri da lasciare in deposito all'interno degli impianti;
  - f) bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per quello in corso, nel caso dei soggetti tenuti.
2. Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al comma precedente verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo e accolte compatibilmente con lo stesso.
3. Il dirigente del competente settore dell'Amministrazione Comunale, esaminate le domande sulla base dei criteri di cui all'art. 7, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione negli impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.
4. Le richieste di variazioni al calendario devono pervenire al responsabile del competente servizio con almeno quindici giorni di anticipo.
5. I concessionari devono utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. In nessun caso, forma e titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire a terzi l'uso anche solo parziale degli impianti.
6. I concessionari devono provvedere all'individuazione e alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza, il cui nominativo e recapito devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio delle attività e in ogni caso di variazione.
7. La concessione d'uso ha la durata massima di 1 anno.

## **Art. 16**

### **Doveri del concessionario**

1. Il concessionario:
  - a) utilizza l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
  - b) non può consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
  - c) presta la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare in accordo fra le parti;
  - d) concede libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune;
  - e) pratica le quote agevolate per quegli utenti indicati dall'Amministrazione Comunale appartenenti alle fasce giovanili di età, agli anziani, ai disabili e agli individui in condizioni socioeconomiche svantaggiate;
  - f) consente l'uso gratuito delle strutture sportive da parte dell'Amministrazione Comunale e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
  - g) mette l'impianto a disposizione dei servizi sportivi comunali per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
  - h) concede l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette secondo modalità e tempi concordati con l'Amministrazione Comunale;

- i) assolve agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994 e successive integrazioni e modificazioni;
  - j) adegua il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.
2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati.

#### **Art. 17**

##### **Manutenzione e gestione**

1. I doveri delle parti relativamente alla manutenzione e alla gestione degli impianti sportivi si stabiliscono nella convenzione di concessione o gestione.
2. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori di manutenzione che si rendessero necessari, dando congruo preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori.
3. Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

#### **Art. 18**

##### **Risarcimento danni**

1. I soggetti che a qualunque titolo ottengano l'uso dell'impianto devono porre la massima diligenza nella conservazione del complesso.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture, agli immobili e alle attrezzature mobili. Gli stessi soggetti o gli organizzatori di gare, allenamenti e manifestazioni devono assicurarne l'ordinato svolgimento.

#### **Art. 19**

##### **Polizza assicurativa**

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta da attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e delle persone ammesse nell'area delle attrezzature o all'uso delle attrezzature.
2. La polizza assicurativa di cui al comma precedente è obbligatoria per i soggetti concessionari gestori.
3. La polizza assicurativa dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale per la sua struttura ed i suoi valori, e sottoposta all'approvazione dell'organo comunale competente prima della stipula della convenzione.
4. In caso di concessione in gestione, l'Amministrazione Comunale non risponde dei danni alle persone e alle cose e di quant'altro occorso negli impianti.

#### **Art. 20**

##### **Decadenza e revoca della concessione**

1. Il concessionario gestore decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nel successivo anno sportivo quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) prolungata morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
  - b) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
  - c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - d) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
  - e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti o degli spazi sportivi.
2. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neanche sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopra indicati.

3. Gli spazi resi disponibili dovranno essere tempestivamente riassegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti.
4. In caso di rinuncia agli spazi assegnati il soggetto rinunciataro darà comunicazione scritta agli uffici comunali competenti. In assenza di comunicazione continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti assegnati.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare le concessioni o di sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

#### **Art. 21**

##### **Vigilanza e custodia degli impianti**

1. Qualora l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia la vigilanza spetta al custode. Il custode provvede alla consegna e vigila sulle modalità e sui limiti d'uso.
2. Qualora l'impianto non sia affidato in custodia gli utenti devono segnalare prima dell'uso inconvenienti, malfunzionamenti o difetti. In mancanza di segnalazione gli utenti accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
3. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualunque momento la pulizia e lo stato d'uso degli impianti sportivi.

#### **Art. 22**

##### **Deposito cauzionale**

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario gestore un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti. Il deposito cauzionale è restituito a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.
2. L'entità del deposito cauzionale è determinata dalla legge o, nei casi non contemplati, dalla Giunta Comunale a seguito di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale.

#### **Art. 23**

##### **Uso gratuito**

1. Le associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici sono esentati dal pagamento delle tariffe e del deposito cauzionale previsti all'articolo 22 in caso di uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono comunque responsabili degli eventuali danni arrecati.

#### **Art. 24**

##### **Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso**

1. L'Amministrazione Comunale o il concessionario gestore non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori lasciati incustoditi negli impianti e negli spazi sportivi.

#### **Art. 25**

##### **Vigilanza durante le manifestazioni**

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento gli organizzatori provvedono al personale di vigilanza ed assumono ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi causati dal comportamento dei partecipanti e del pubblico.
2. Laddove prescritto dalle disposizioni in materia di pubblica sicurezza gli organizzatori devono richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio d'ordine e vigilanza.

## **Art. 26**

### **Rilascio copie**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni secondo quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 27**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa regionale e nazionale, nonché alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti per le forme di gestione;

2. Qualora sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport e attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative e integrative del presente regolamento, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alle condizioni dalle stesse stabilite. E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente regolamento.